



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 95

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018 E DELL'ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 DEL 08.02.2011 - APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE - ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018 E DELL'ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 DEL 08.02.2011 - APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE - ANNO 2024.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 01.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico economico 2016/2018;
- in data 01.10.2018 è stato sottoscritto l'Accordo di settore stralcio per il triennio 2016-2018;
- l'art. 1 (*"Ambito di applicazione e decorrenza"*) del suddetto Accordo prevede, al comma 1, che quest'ultimo *"modifica alcuni articoli dell'Accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica"*.

Richiamato l'art. 150 (*"Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità di cui alla L.P. n. 3/2006"*) del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018, recepito con deliberazione n. 105 di data 16.10.2018 del Comitato esecutivo della Comunità, il quale dispone che:

1. *Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
 - a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
 - c) *lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*
2. *Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:*
 - a) *individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;*
 - b) *graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;*
 - c) *individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;*
 - d) *fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.*
3. *L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:*
 - a) *per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;*
 - b) *per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;*
 - c) *per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.*
4. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.*
5. *La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:*
 - a) *definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;*
 - b) *istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.*
6. *Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.*
7. *Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.*

Richiamato, altresì, il successivo art. 151 (*"Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle comunità di cui alla L.P. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative"*) il quale, a sua volta, dispone che:

1. *La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le*

competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per lavoro straordinario.

- 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00.= ad un massimo di Euro 16.000,00.= annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.*
- 3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.*
- 4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può comunque essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.*
- 5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'art. 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005 è fissato in Euro 10.000,00.= annui lordi.*
- 6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.*

Il contratto collettivo di lavoro, testé richiamato, consente quindi di conferire incarichi di posizioni organizzative ai dipendenti che svolgono funzioni con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Evidenziato che:

- in data 08.02.2011 è stato sottoscritto l'Accordo di settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni;
- il menzionato Accordo di settore ha provveduto a definire e a completare, agli artt. 16 e 17, la disciplina contrattuale all'epoca vigente in materia di posizioni organizzative.

Accertato che gli artt. 16 e 17 dell'Accordo di settore 2006-2009, sottoscritto in data 08.02.2011, non sono stati modificati dall'Accordo di settore per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 01.10.2018, e che pertanto gli stessi – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, di quest'ultimo Accordo – continuano ad avere applicazione sino alla loro modifica.

Sottolineato che, anche per la Comunità della Valle di Sole, il principio della separazione dei ruoli fra organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi tecnici ha comportato, da un lato, il riconoscimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in capo agli organi elettivi di governo e, dall'altro lato, l'attribuzione dei compiti di natura gestionale alla struttura organizzativa, con contestuale assunzione da parte di quest'ultima di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato esplicatesi nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative nonché di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

Richiamato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n. 9 di data 26.03.2002, il quale, all'art. 9 commi 1 e 2 prevede, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, una articolazione della struttura amministrativa in servizi, e segnatamente fino al 30.08.2023

- a) servizio segreteria generale, organizzazione e affari generali;
- b) servizio finanziario e di controllo della gestione;
- c) servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
- d) servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio.

Visto il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale è stato deliberato di modificare il Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa e Tutela dell'Ambiente e del Territorio nel seguente modo: Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio e Ufficio Edilizia Abitativa a decorrere dal 31.08.2023,

Dato atto che con successiva deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 23 dd. 08.09.2010, di "Approvazione del programma di verifica del fabbisogno del personale della Comunità della valle di Sole" e con proprio Decreto n. 12 del 27.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, è stata riconfermata la previgente previsione relativamente al numero dei Servizi.

Evidenziato che, ai fini dell'istituzione delle posizioni organizzative, risultano sussistere i presupposti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e di seguito indicati:

1. *Definizione dell'organizzazione dell'ente e delle relative dotazioni organiche.*

Sotto questo profilo la Comunità della Valle di Sole non ha ancora adottato apposito Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi ma è possibile comunque rifarsi, in questa fase, a quanto valeva per il Comprensorio, regolamento approvato con verbale dell'Assemblea comprensoriale n. 9 del 26 marzo 2002, e il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale è stato deliberato di modificare il Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa e Tutela dell'Ambiente e del Territorio nel seguente modo: Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio e Ufficio Edilizia Abitativa a decorrere dal 31.08.2023,

- a) servizio segreteria generale, organizzazione e affari generali, dell'Ufficio Appalti/Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico;
- b) servizio finanziario e di controllo della gestione;
- c) servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
- d) servizio tutela dell'ambiente e del territorio ed edilizia abitativa

La Comunità della Valle di Sole dispone poi di una dotazione organica tale da poter fare fronte ai propri compiti istituzionali.

2. *Istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.*

Sotto questo profilo è da sottolineare che – pur non essendo istituito un nucleo di valutazione, in quanto nella dotazione organica della Comunità della Valle di Sole non sono presenti figure dirigenziali, con esclusione del Segretario generale, e quindi non sussiste uno specifico obbligo di legge in tal senso – attraverso lo strumento del piano esecutivo di gestione adottato per l'esercizio finanziario 2024 con decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 sono stati instaurati principi di direzione per obiettivi e sono stati introdotti sistemi di verifica dei risultati dei responsabili dei singoli servizi attraverso l'attribuzione delle deleghe per la gestione del PEG, contenenti fra l'altro obiettivi specifici misurabili.

A ciò si deve aggiungere la L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. - Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige - che disciplina le disposizioni in materia di controlli interni e la deliberazione n. 3 di data 05.01.2017 con la quale il Consiglio della Comunità ha approvato il regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni. Tra le tipologie di controllo previste dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, assume specifica rilevanza il c.d. "controllo successivo di regolarità amministrativa". Tale tipologia di controllo, in particolare, ha per oggetto – negli enti ove sono presenti, oltre al Segretario, altri responsabili di servizio – le determinazioni di impegno di spesa ed i contratti stipulati in forma di scrittura privata.

Ricordato che con precedente decreto n. 77 di data 21.09.2023 si è provveduto ad istituire – in relazione alle specifiche esigenze organizzative dell'ente e quale necessario passaggio per dare completa attuazione al principio, introdotto dal nuovo ordinamento contabile, della distinzione dei ruoli fra organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi tecnici – le posizioni organizzative per l'anno 2023.

Ricordato, inoltre, che con il suddetto decreto si è provveduto ad individuare i parametri per la graduazione delle posizioni organizzative nonché ad effettuare la "pesatura" delle stesse.

Ritenuto, pertanto, di procedere, per le ragioni poc'anzi illustrate, all'istituzione per l'anno 2024, delle posizioni organizzative di cui agli artt. 150 e 151 del CCPL 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018 e agli artt. 16 e 17 dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011.

Ritenuto di confermare anche per il 2024, in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, quali posizioni organizzative – in considerazione del grado di responsabilità di prodotto e di risultato che le caratterizza, delle funzioni di direzione di unità organizzative che comportano e della professionalità e specializzazione che richiedono – le posizioni lavorative dei seguenti responsabili dei servizi, in cui si articola la struttura organizzativa della Comunità della Valle di Sole, e segnatamente:

- posizione organizzativa di responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione;
- posizione organizzativa di responsabile del servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
- posizione organizzativa di responsabile del servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio;

con esclusione:

- del servizio segreteria generale, organizzazione e affari generali, dell'Ufficio Appalti/Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico in ragione del fatto che detta struttura è al momento attribuita alla responsabilità di una figura dirigenziale alla quale, essendo soggetta ad una diversa disciplina contrattuale, non risultano applicabili allo stato attuale le norme contrattuali in esame.

Valutato come l'assetto organizzativo sopra indicato possa, allo stato attuale, considerarsi adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla riforma istituzionale di cui alla L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., tenuto conto che le relative posizioni organizzative individuate risultano rispondenti – per gli ambiti di rispettiva competenza – alle funzioni amministrative trasferite dalla Provincia Autonoma di Trento (decreto n. 232 di data 30.12.2010 del Presidente della Provincia) all'atto della istituzione della Comunità della Valle di Sole e della contestuale soppressione del corrispondente Comprensorio e quindi, come tali, in grado di assicurare la corretta attuazione del suddetto processo di riforma istituzionale.

Accertato che per la Comunità della Valle di Sole l'importo della retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa varia – ai sensi dell'art. 151, comma 2, del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 – da un minimo di € 6.000,00.= ad un massimo di € 16.000,00.= annui lordi per tredici mensilità.

Rilevato che, dopo aver individuato le posizioni organizzative da istituire, si rende necessario procedere ad una graduazione delle stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle connesse responsabilità.

Esaminata l'allegata scheda (Allegato A), la quale, ai fini della graduazione delle posizioni organizzative da istituire, individua quattro parametri fondamentali, con il correlato punteggio massimo attribuibile, e precisamente:

- peso dell'area;
- dimensioni organizzative;
- complessità gestionale;
- competenze professionali.

Ritenuto di approvare l'allegata scheda (Allegato A) indicante il punteggio complessivamente attribuito a ciascuna posizione organizzativa e quindi la relativa “*pesatura*” nonché gli importi corrispondenti alla retribuzione di posizione.

Atteso inoltre che l'art. 17 – comma 2 - dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 dispone che *“La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza”*.

Visto l'allegato E) dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011.

Ritenuto di procedere, ai fini della valutazione dei risultati delle posizioni organizzative da istituire per l'anno 2024 e alla conseguente corresponsione della relativa retribuzione, alla determinazione dei punteggi da assegnare ai diversi fattori di valutazione di cui all'allegato E) dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011.

Esaminata l'allegata proposta (Allegato B) di schede di valutazione delle posizioni organizzative da istituire per l'anno 2024 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Ritenuto, altresì, di stabilire quanto segue:

- le posizioni organizzative in esame avranno scadenza il 31.12.2025;
- il relativo incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Presidente della Comunità nell'esercizio delle funzioni;
- la retribuzione di posizione verrà corrisposta, mensilmente per tredici mensilità, negli importi quantificati nella scheda Allegato A), al presente decreto;

- la retribuzione di risultato sarà corrisposta annualmente in un'unica soluzione, nella misura di cui all'art. 151, comma 3 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e secondo il sistema di valutazione di cui all'allegato E dell'Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011 e alla scheda Allegato B) al presente decreto;
- di informare, ai sensi dell'art. 16 comma 6 dell'Accordo di Settore 2006/2009, le organizzazioni sindacali in merito al contenuto del presente atto;
- per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle norme contrattuali disciplinanti l'istituto delle posizioni organizzative.

Visto le dimissioni presentate dal Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 25.03.2024;

Visto la nomina del nuovo Responsabile del Servizio Finanziario con decreto del Presidente n. 8 del 24.09.2024 a far data dal 01.10.2024;

Constatato che la spesa derivante dall'adozione del presente decreto si può quantificare:

- relativamente alla retribuzione di posizione, in Euro 33.478,52, annui lordi, comprensivi di 13[^] mensilità, che trova copertura:
 - per € 8.865,19.- al capitolo 113110;
 - per € 15.253,33.- al capitolo 157110;
 - per € 9.360,00 di cui € 4.680,00.- al capitolo 116110 e € 4.680,00.- al capitolo 146110;

del bilancio 2024-2026 - esercizio 2024;

Relativamente alla retribuzione di risultato, erogabile nella misura massima del 20% della retribuzione di posizione, come risultante dagli importi (al netto di 13[^] mensilità) dell'Allegato A, soggetta a valutazione, in complessivi Euro 6.180,65.- così distribuiti:

- € 1.636,65 al Responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione;
- € 2.816,00 al Responsabile del Servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
- € 1.728,00 al Responsabile del Servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio; e liquidabile nel 2025, con costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la compilazione della scheda prevista dall'Allegato E) all'Accordo di Settore dd. 08.02.2011 per la valutazione del risultato, e per l'attribuzione della relativa retribuzione, con la precisazione che per la parte degli obiettivi si farà riferimento a quelli previsti per ciascuna posizione organizzativa dai programmi del P.E.G..

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 20.06.2024 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024;

Acquisiti sulla proposta di decreto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari Generali, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal parte del sostituto Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della spesa.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di consentire al Presidente della Comunità l'immediato conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative in funzione del perseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza previsti nel piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024.

Visti:

- il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali –area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016-2018, sottoscritto in data 01.10.2018;
- l'Accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018;
- l'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011, ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm;

- il Codice degli enti locali (CEL) della R.T.A.A. approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Richiamati i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 118 sopra citato, in particolare per quanto riguarda le Spese per il personale, nello specifico, le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e s.m.i.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 dd. 27.12.2023, è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2024-2026, il bilancio di previsione 2024-2026, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n.9 del D.Lgs.118/2011.

DECRETA

- 1) di istituire per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa, le posizioni organizzative di cui agli artt. 150 e 151 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e agli artt. 16 e 17 dell'Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, come di seguito indicate:
 - posizione organizzativa di responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione;
 - posizione organizzativa di responsabile del servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
 - posizione organizzativa di responsabile del servizio tutela dell'ambiente e del territorio ed edilizia abitativa;
- 2) di approvare la scheda allegata al presente provvedimento (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, indicante i parametri individuati per la graduazione delle posizioni organizzative, il punteggio complessivamente attribuito a ciascuna posizione organizzativa e quindi la relativa "pesatura" nonché gli importi corrispondenti alla retribuzione di posizione;
- 3) di approvare le schede allegate al presente provvedimento (Allegato B), per formarne parte integrante e sostanziale, indicanti i punteggi da assegnare ai diversi fattori di valutazione di cui all'allegato E dell'Accordo di settore 2006/2009 sottoscritto in data 08.02.2011, ai fini della valutazione dei risultati delle posizioni organizzative istituite per l'anno 2024 e alla conseguente corresponsione della relativa retribuzione; rinviando a successivo provvedimento dell'organo esecutivo la valutazione dei risultati e la liquidazione in unica soluzione della relativa retribuzione di risultato;
- 4) di stabilire:
 - che le posizioni organizzative di cui al precedente punto 1) avranno scadenza il 31.12.2025;
 - che il relativo incarico sarà conferito con apposito decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente della Comunità;
 - che la retribuzione di posizione verrà corrisposta, mensilmente per tredici mensilità, negli importi quantificati nella scheda-Allegato A al presente decreto;
 - che la retribuzione di risultato, relativamente all'anno 2024, sarà corrisposta nella misura di cui all'art. 151 comma 3 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e secondo il sistema di valutazione di

cui all'allegato E dell'accordo di settore 2006/2009 sottoscritto in data 08.02.2011 e alle schede-Allegato B al presente decreto;

- di rinviare a successivo provvedimento la compilazione della scheda prevista dall'Allegato E) all'Accordo di Settore del 08.02.2011 per la valutazione del risultato, e per l'attribuzione della relativa retribuzione, con la precisazione che per la parte degli obiettivi si farà riferimento a quelli previsti per ciascuna posizione organizzativa dai programmi del PEG;
- di informare, ai sensi dell'art. 16 comma 6 dell'Accordo di Settore 2006/2009, le organizzazioni sindacali in merito al contenuto del presente atto;
- per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle norme contrattuali disciplinanti l'istituto delle posizioni organizzative;

5) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente decreto si può quantificare in:

- per € 8.865,19.- al capitolo 113110;
- per € 15.253,33.- al capitolo 157110;
- per € 9.360,00 di cui € 4.680,00.- al capitolo 116110 e € 4.680,00.- al capitolo 146110;
- € 1.636,65 al Responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione;
- € 2.816,00 al Responsabile del Servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico;
- € 1.728,00 al Responsabile del Servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio; e liquidabile nel 2025, con costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

6) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per le ragioni esplicitate in premessa;

7) di dare atto che il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

8) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che:

- a. avverso il presente decreto è ammesso ricorso in opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
- b. trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).